



ROMA CAPITALE

PARERE SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA AVENTE PER OGGETTO "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000"

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di agosto l'Organo di Revisione Economico Finanziaria, nominato con Disposizione del Presidente dell'Assemblea Capitolina n. 7 del 27/03/2019, risulta così composto:

Dott. Gianluca CALDARELLI presidente

Dott.ssa Maria Antonietta REA componente

Dott. Giuseppe ALIVERNINI componente

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

- Visto lo Statuto;
- Visto l'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso

- che è stata trasmessa, dall'Amministrazione Comunale, con nota prot. RC20755 del 31/07/2020, la proposta di deliberazione in oggetto adottata con decisione della Giunta Capitolina n. 98 del 31 luglio 2020;

Richiamato l'art.175 del TUEL D.lgs 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., prevede che:

"1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:omissis..;

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita,

compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”

Richiamato altresì l'art. 193 del TUEL D.lgs 267/2000 il quale prevede che “1. *Gli Enti Locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Ente Locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.97 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022 di Roma Capitale;

Vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.100 del 23-24/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 di Roma Capitale e relativi allegati;

Rilevato che, nel suo operato, si è uniformato allo statuto e al regolamento di contabilità dell'ente;

Visto il Decreto Lgs. N. 267 del 18/08/00 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

Visto in particolare l'art. 239, come modificato dal D.L. 174/2012, che prevede l'organo di revisione esprime il proprio parere, con le modalità stabilite dal regolamento, sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;

Visto il D.Lgs 118/2011 recante le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come integrato e modificato dal D.Lgs 126/2014 ed i

relativi allegati ;

Considerato:

- Che Il 30 gennaio 2020, in seguito alla segnalazione da parte della Cina di casi di polmonite da coronavirus Covid-19, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale e il Governo italiano tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato lo stato di emergenza e messo in atto le misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- Che allo scopo di contrastare e contenere le conseguenze sul piano economico della pandemia e mitigarne le conseguenze sulla popolazione, sono stati adottati, diversi provvedimenti normativi, tra cui da ultimo il c.d. "Decreto Rilancio"- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, con i quali vengono attribuite agli Enti locali risorse aggiuntive per far fronte sia alla forte flessione delle entrate correnti sia alle maggiori esigenze di sostegno dei vari comparti produttivi e dei cittadini;
- Che il sopra citato D.L. 34/2020 ha modificato l'art. 107 del D.L. 18/2020 differendo, per l'esercizio 2020, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000, non prevedendo il contestuale differimento dei termini della *variazione di assestamento generale* prevista dal comma 8 del citato art. 175 del Tuel, il cui termine e' spirato al 31 luglio 2020.

Rilevato che sulla base di tali previsioni normative di maggiori trasferimenti e della stima delle conseguenze derivanti dall'emergenza Covid-19 sulle entrate e spese dell'Ente, è stata redatta la proposta di deliberazione in oggetto nella quale sono previste, per l'annualità 2020, nuove entrate da trasferimenti per complessivi € 228.415.132,58 (compendiate nella tabella a.1 della proposta di deliberazione) a fronte di una stima di minori entrate nette conseguenti alla sopra richiamata emergenza Covid -19 effettuata dalle competenti strutture di Roma Capitale per € 314.688.220,37 (riportate nella tabella a.2) nonché minori spese per € 68.331.870,27 (riportate nella tabella e.1);

Visti i contenuti della variazione di assestamento del bilancio di previsione 2020-2022 indicati nella deliberazione richiamata in oggetto che possono essere riassunti come di seguito dettagliato.

UTILIZZO AVANZO

	Risultato di amministrazione al 31/12/2019	Avanzo già applicato al bilancio 2020-2022	Avanzo applicato con la presente Variazione	Avanzo non applicato
PARTE ACCANTONATA				
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	4.392.617.700,59 €		- €	4.392.617.700,59 €
Fondo perdite società partecipate	21.338.686,78 €		- €	21.338.686,78 €
Fondo contenzioso	250.196.482,69 €	102.312.222,55 €	48.335.502,42 €	99.548.757,72 €
Altri accantonamenti	434.905.415,05 €	67.031.632,10 €	- €	367.873.782,95 €
PARTE VINCOLATA				- €
Vincoli derivanti da leggi e principi cont.	205.242.354,15 €	1.000.000,00 €	12.246.996,74 €	191.995.357,41 €
Vincoli derivanti da trasferimenti	663.430.897,86 €	102.102.870,72 €	9.908.292,87 €	551.419.734,27 €
Vincoli derivanti da contrazioni mutui	344.768.528,34 €	187.051.757,08 €	30.648.386,20 €	127.068.385,06 €
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	154.707.004,86 €	300.617,94 €	615.021,96 €	153.791.364,96 €
Altri vincoli	146.704.716,50 €	6.953.750,60 €	135.000,00 €	139.615.965,90 €
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	199.440.744,02 €	27.745.140,00 €	170.000.000,00 €	1.695.604,02 €
TOTALE	6.813.352.530,84 €	494.497.990,99 €	271.889.200,19 €	6.046.965.339,66 €

Richiamato l'art. 1 comma 897 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" il quale prevede

che “*Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione e' comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.*”

Rilevato che l'applicazione delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 per l'importo totale sopra riportato risulta effettuata nei limiti sopra descritti, come evidenziato dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE LETT A	+	6.275.376.690,49 €
ACCANTONAMENTO AL FCDE	-	4.392.617.700,59 €
QUOTA DISAVANZO ISCRITTA 1 ANNO	+	28.438.347,10 €
TOTALE AVANZO APPLICABILE		1.911.197.337,00 €
AVANZO TOTALE APPLICATO		766.387.191,18

Atteso che con nota prot. RE/52252 del 4 giugno 2020 la Ragioniera Generale ha chiesto alle diverse strutture di:

- segnalare per l'esercizio 2020 le minori entrate correnti ed in conto capitale in funzione delle reali possibilità di accertamento entro il 31.12.2020;
- individuare eventuali economie di uscita da utilizzare ai fini del raggiungimento degli equilibri di bilancio;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;

Si prende atto che in esito a tale nota è stata evidenziata la presenza di ulteriori debiti fuori bilancio da riconoscere per € 32.335.502,42 e che con la variazione di bilancio si provvede, tra l'altro, all'accantonamento di tale somma, al Fondo Passività Potenziali da utilizzare, previo relativo storno, per il finanziamento dei suddetti debiti fuori bilancio, e che risulta inoltre applicata la somma di € 16.000.000,00 in parte capitale per un accordo bonario relativo all'opera pubblica “Corridoio Eur- Tor De Cenci - Eur - Laurentina - Tor Pagnotta”.

Ribadita ancora una volta la raccomandazione di procedere tempestivamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio e di porre in essere le corrette procedure di spesa, previste dagli art. 183 e ss. del Tuel D. Lgs 267/2000, onde evitare il formarsi di nuovi debiti fuori bilancio.

Le variazioni delle entrate correnti previste nella variazione per il mantenimento degli equilibri sono riepilogate nel presente prospetto

ENTRATE CORRENTI

	2020	2021	2022
MAGGIORI ENTRATE PROPRIE ORDINARIE	17.314.893,79 €	7.114.017,76 €	7.035.551,96 €
MINORI ENTRATE PROPRIE COVID -19	- 332.003.114,16 €	- 8.060.345,61 €	- 8.060.345,61 €
MAGGIORI TRASFERIMENTI COVID -19	228.415.132,58 €		
ENTRATE CORRENTI A DESTINAZIONE VINCOLATA	10.094.473,28 €	10.051.225,21 €	- 167.862,95 €
TOTALE	- 76.178.614,51 €	9.104.897,36 €	- 1.192.656,60 €

Considerato che allo stato attuale non appaiono ancora esattamente determinabili gli effetti sulle entrate dell'Ente collegati allo stato d'emergenza a seguito della pandemia covid-19, si raccomanda di monitorare costantemente l'effettivo andamento degli accertamenti di tali risorse;

Si prende atto che a seguito delle sopra richiamate minori previsioni di entrate proprie è stato mantenuto inalterato per l'annualità 2020 l'accantonamento al FCDE. In merito si evidenzia che anche se l'art. 107 bis del DL 34/2020 ha stabilito che per il rendiconto 2020 e per il bilancio 2021 i dati da prendere in considerazione per il calcolo dell'accantonamento a tale fondo siano quelli del quinquennio precedente all'emergere dell'emergenza Covid, per l'annualità 2021 e 2022 sono previsti dei maggiori accantonamenti come sotto riportato:

	2020	2021	2022
FCDE PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE	391.539.104,23 €	405.510.718,24 €	406.356.694,47 €
VARIAZIONE FCDE	- €	16.602.845,73 €	10.962.679,24 €
TOTALE	391.539.104,23 €	422.113.563,97 €	417.319.373,71 €

Valutato positivamente il maggiore accantonamento effettuato per gli esercizi futuri, si evidenzia che per il 2020, nonostante le raccomandazioni dello scrivente OREF sia nel parere al Bilancio di Previsione 2020-2022, sia nelle precedenti variazioni, non risulta effettuato alcun accantonamento relativo alle previsioni del gettito TARI.

In merito si ricorda che il DL 34/2020 con l'art. 138 ha disposto l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, previsto per il 30/09/2020. Inoltre la procedura di approvazione delle tariffe TARI è regolata dal corrente anno da apposite deliberazioni dell'ARERA – Autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente, per cui, in caso l'Amministrazione valuti di non inserire in tariffa delle componenti mirate alla copertura dei mancati incassi e quindi dell'accantonamento al FCDE, tale operazione non potrà essere agevolmente effettuata in futuro e quindi la copertura dell'accantonamento al FCDE dovrà necessariamente essere effettuata a carico della fiscalità generale del bilancio di Roma Capitale.

Si evidenzia ancora una volta che l'Organo di Revisione si è riservato di valutare, all'esito dell'approvazione del Piano Economico Finanziario relativo alla TARI, le modalità di copertura di tale accantonamento al FCDE e, nel caso lo stesso non risultasse congruo, il permanere degli stessi equilibri di bilancio.

Al contempo si rinnova l'invito all'Amministrazione a monitorare costantemente l'andamento degli accertamenti e degli incassi relativi alle entrate correnti ed analizzare la possibilità di procedere, ove possibile, ad un sempre maggiore accantonamento, in modo da preservare l'ente da possibili squilibri finanziati derivanti da un non adeguato andamento degli accertamenti e delle riscossioni.

Le nuove entrate in conto capitale sono compendiate nella tabella seguente:

NUOVE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

	2020	2021	2022
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO DELLO STATO	153.388.814,70 €	26.611.417,94 €	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTI TAV	6.548.400,00 €		
ENTRATE ONERI URBANIZZAZIONE/CONDONO EDILIZIO/COMPENSAZIONI E OPERE A SCOMPUTO MUTUI	12.063.942,06 €		
ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.811.000,00 €		
TOTALE	173.812.156,76 €	26.611.417,94 €	- €

La previsione del maggior utilizzo dell'avanzo vincolato, risulta applicato per € 13.229.468,58 alle spese correnti e per € 40.324.229,19 a spese in conto capitale, comportando per l'annualità 2020, a seguito della rimodulazione delle fonti di finanziamento una riduzione di € 568.501,10 delle previsioni di assunzione dei mutui e di € 2.577.717,98 nelle previsioni di entrate a destinazione vincolata di parte capitale.

Si prende atto che conseguentemente a tali variazioni viene adeguato il Piano degli Investimenti 2020-2022;

Si evidenzia inoltre che è prevista l'applicazione dell'avanzo destinato agli investimenti per € 170.000.000,00 per la costituzione nell'annualità 2020 di due differenti fondi di accantonamento in conto capitale, per € 80.000.000,00 sul "Fondo acquisti immobili" e per € 90.000.000,00 sul "Fondo accantonamento piano industriale Partecipate". In merito l'organo di revisione rileva che i prelevamenti da tali fondi, in base all'art.176 del Tuel D.lgs 267/2000 "sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno." Si ritiene quindi che l'utilizzo di tali fondi debba essere specificatamente previsto nel DUP ovvero in apposito atto dell'Assemblea Capitolina integrativo dello stesso.

Si raccomanda quindi di provvedere alla necessaria integrazione del Documento Unico di Programmazione prima di procedere all'utilizzo degli stessi.

Si rileva altresì che risultano inserite nella proposta di deliberazione diverse rimodulazioni tra opere a saldo invariato, ovvero tra annualità e/o tra strutture che non influiscono sull'importo complessivo della variazione.

Considerato inoltre che con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 88 del 21/22 maggio 2020 è stata autorizzata la rinegoziazione dei prestiti concessi ai comuni dalla CDP e che con Deliberazione della Giunta Capitolina n.111 del 12 giugno 2020 è stata autorizzata la rinegoziazione dei prestiti con la Banca Europea per gli Investimenti al fine della sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate dei mutui in scadenza negli anni 2020 -2021 e che dalle operazioni di cui sopra si sono realizzate per gli esercizi 2020 e 2021 economie in relazione alla minore quota capitale da restituire, e che con le precedenti variazioni sono state rimodulate le fonti di finanziamento di diverse opere pubbliche che hanno determinato un minor fabbisogno finanziario per la restituzione della quota capitale ed il pagamento degli interessi per gli anni 2021 e 2022 complessivamente compendiate come sotto evidenziato:

Titolo	2020	2021	2022
1 Quota interessi	0,00	0,00	-3.027.506,10
4 Quota capitale	-27.720.333,37	-16.939.173,58	-8.949.966,79
Totale complessivo	-27.720.333,37	-16.939.173,58	-11.977.472,89

Considerato che i contenuti complessivi della suddetta variazione del bilancio possono essere così riassunti:

ANNO 2020

Fondo pluriennale vincolato entrata	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
AVANZO APPLICATO	€		271.889.200,19
MAGGIORI ENTRATE	€		453.650.220,89
MINORI ENTRATE	€		374.132.259,27
TOTALE	€		351.407.161,81
MAGGIORI SPESE	€		536.534.306,87
MINORI SPESE	€		185.127.145,06
TOTALE	€		351.407.161,81
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

ANNO 2021

Fondo pluriennale vincolato entrata	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
MAGGIORI ENTRATE	€		45.078.060,91
MINORI ENTRATE	€		12.499.745,61
TOTALE	€		32.578.315,30
MAGGIORI SPESE	€		55.478.757,53
MINORI SPESE	€		22.900.442,23
TOTALE	€		32.578.315,30
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

ANNO 2022

Fondo pluriennale vincolato entrata	€	-	-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	
MAGGIORI ENTRATE	€		25.273.551,96
MINORI ENTRATE	€		9.528.208,56
TOTALE	€		15.745.343,40
MAGGIORI SPESE	€		31.955.621,55
MINORI SPESE	€		16.210.278,15
TOTALE	€		15.745.343,40
di cui Fondo pluriennale vincolato di spesa	€		-
Maggiori stanziamenti	€	-	
Minori stanziamenti	€	-	

Rilevato che le variazioni sopra descritte non hanno comportato variazioni di esigibilità e quindi del Fondo Pluriennale vincolato;

Si prende atto che il contenuto della proposta in oggetto costituisce modificazione ed integrazione al Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 97 del 17 dicembre 2019 nonché modificazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 ed elenco annuale 2020, allegato al medesimo D.U.P.;

Si osserva nuovamente in merito che, ai sensi dell'art. 170 del Tuel D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011, il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”* e quindi la variazione al DUP dovrebbe essere presupposto della variazione di bilancio e non conseguenza della stessa. Si rinnova la raccomandazione, per il futuro, di procedere, anche nello stesso atto deliberativo, alla variazione di Dup, come presupposto propedeutico alla variazione di bilancio.

Preso atto che nella proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina in oggetto viene, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, *“Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permanga una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario”*;

Visti:

- il parere favorevole di regolarità tecnica del Vice Ragioniere Generale Dott. Marcello Corselli e del Dirigente della U.O. Bilancio di Previsione Finanziaria della Ragioneria Generale Dott.ssa Antonella Palazzini;
- il parere favorevole di regolarità contabile del Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci;
- l'attestazione della coerenza della proposta di deliberazione con i documenti di programmazione dell'amministrazione rilasciata dal Ragioniere Generale Dott.ssa Anna Guiducci;
- l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridica amministrativa da parte del Vice Segretario Generale dott. G. Viggiano e del Direttore della Dsga agli organi e all'Amministrazione Dott.ssa A. Tramontano;

Richiamati:

- gli articoli 175 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del d.lgs. n.118/2011);

Atteso che a seguito della variazione sono rispettati il pareggio finanziario e permangono gli equilibri del bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti;

In relazione a quanto sopra rilevato e considerato e subordinatamente al rispetto di quanto raccomandato, in particolare in merito alla necessità di accantonare risorse al FCDE relativamente alle previsioni del gettito TARI

ESPRIME

Parere favorevole alla proposta di deliberazione avente per oggetto "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 E 193 DEL D.LGS. N. 267/2000"

L'ORGANO DI REVISIONE

Gianluca CALDARELLI



Maria Antonietta REA



Giuseppe ALLVERMINI

